

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 22 Febbraio 2021

*AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI*

CIRCOLARE NR. 9/2021

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0, R&S E FORMAZIONE

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga e l'incremento di diversi crediti d'imposta; inoltre, vengono introdotti ulteriori crediti d'imposta per incentivare gli investimenti anche a basso contenuto tecnologico (non 4.0).

Credito d'imposta beni materiali ed immateriali (4.0 e non)

Per gli anni **2021** e 2022 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito possono accedere al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Trattasi degli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati

- a decorrere **dal 16 novembre 2020** e fino **al 31 dicembre 2022**, ovvero
- entro il **30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La fruizione del beneficio è subordinata al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e al **corretto versamento dei contributi previdenziali** e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione:

- dei veicoli indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986,
- dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei **coefficienti di ammortamento** ai fini fiscali, stabilisce **aliquote inferiori al 6,5 per cento**,
- dei fabbricati e delle costruzioni,

- dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0¹

Alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** indicati **nell'allegato A – BENI MATERIALI 4.0** - annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (che si allega per comodità alla presente circolare), a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, ovvero **entro il 30 giugno 2022**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **50 per cento** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del **30 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
- nella misura del **10 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056).

Alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** indicati **nell'allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il **30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **40 per cento** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del **20 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- nella misura del **10 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057).

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0²

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto **beni** compresi **nell'allegato B – BENI IMMATERIALI 4.0** - annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (allegato alla presente circolare per comodità), a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero **entro il 30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **20 per cento** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (comma 1058).

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI ED IMMATERIALI **NON 4.0**

Alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A** - **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON 4.0** - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in **beni strumentali IMMATERIALI diversi da quelli indicati**

¹ All. A beni tecnologici di industria 4.0

² All. B beni immateriali, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", anche mediante piattaforme di cloud computing

nell'allegato B (NON 4.0) - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal **16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, ovvero **entro il 30 giugno 2022**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **10 per cento** del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

La misura del credito d'imposta è **elevata al 15 per cento** per gli investimenti in **strumenti e dispositivi tecnologici** destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di **lavoro agile** ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (comma 1054).

Alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A** – BENI MATERIALI NON 4.0 - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in **beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B** – BENI IMMATERIALI NON 4.0 - nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero **entro il 30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **6 per cento** (comma 1055).

Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli 4.0 materiali ed immateriali, ossia quelli NON rientranti negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (comma 1061).

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, da presentare tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Fino al 2020 il credito era utilizzabile dall'anno successivo all'entrata in funzione (o interconnessione per i beni 4.0), in 5 quote annuali (per i beni materiali 4.0 e NON) o in 3 quote annuali (per i beni immateriali).

Dal 2021 il credito d'imposta diventa utilizzabile **in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni o dall'anno di interconnessione (per i beni 4.0).

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta base (ad esempio, del credito d'imposta al 10% previsto per i beni NON 4.0).

Per gli investimenti in **beni strumentali NON 4.0** effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta del 10% è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale**, per i soggetti con un volume **di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**.

Il credito non forma base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è cumulabile sugli stessi costi con il limite massimo del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta **sono tenuti a conservare, pena la revoca** del beneficio:

– la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;

– le **fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione** dei beni agevolati devono **contenere l’espreso riferimento alle disposizioni agevolative dei commi da 1054 a 1058**. Sul punto l’Agenzia ha specificato che la fattura priva del riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

– per quanto riguarda gli **investimenti in beni ricompresi nell’allegato A e B** alla L. 232/2016 (industria 4.0), se il valore dell’investimento **supera 300.000 euro** occorre una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui sopra e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una autocertificazione del legale rappresentante.

INVESTIMENTO	MISURA DEL CREDITO	UTILIZZO
BENI MATERIALI 4.0 (Allegato A)	50% investimenti fino a 2,5 Milioni 30% investimenti > 2,5 Milioni fino a 10 Milioni 10% investimenti >10 Milioni fino a 20 Milioni	Dall’anno di interconnessione (1/3 l’anno)
BENI IMMATERIALI 4.0 (Allegato B)	20% fino a 1 Milione	Dall’anno di interconnessione (1/3 l’anno)
BENI MATERIALI NON 4.0	10% investimenti fino a 2 Milioni 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile	Dall’anno di entrata in funzione (1/3 l’anno) Integralmente dall’anno di entrata in funzione (soggetti con ricavi o compensi 2020 < 5 Milioni)
BENI IMMATERIALI NON 4.0	10% investimenti fino a 1 Milione 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile	Dall’anno di entrata in funzione (1/3 l’anno) Integralmente dall’anno di entrata in funzione (soggetti con ricavi o compensi 2020 < 5 Milioni)

Credito d’imposta R&S, innovazione e transizione ecologica

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Le misure in argomento sono state inoltre rafforzate, incrementando le percentuali di credito spettanti.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito

dell'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili, definite nei commi 200, 201 e 202 della Legge 160/2019.

Sono **escluse** le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

INVESTIMENTO	Credito spettante 2020-2021-2022 post modifica L. 178/2020	Credito spettante 2020 ante modifica L. 178/2020
Ricerca e sviluppo	20% Limite massimo 4 Milioni	12% Limite massimo 3 Milioni
Innovazione tecnologica	10% Limite massimo 2 Milioni	6% Limite massimo 1,5 Milioni
Design ed ideazione estetica	10% Limite massimo 2 Milioni	6% Limite massimo 1,5 Milioni
Innovazione tecnologica con obiettivi 4.0	15% Limite massimo 2 Milioni	10% Limite massimo 1,5 Milioni

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica**, che dal 2021 dovrà essere anche **asseverata**, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del **responsabile aziendale delle attività ammissibili** o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere **controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le attività ammissibili **commissionate a soggetti terzi**, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Credito d'imposta formazione 4.0

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga senza modifiche del credito di imposta per la formazione del personale dipendente volta all'acquisizione e/o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal piano nazionale impresa 4.0 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 1064, legge 178/2020).

Impresa	Credito spettante
Piccola	50% Limite massimo 300.000 euro
Media	40% Limite massimo 250.000 euro
Grande	30% Limite massimo 250.000 euro

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2020, ai fini della disciplina in argomento, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Articolo 31, par. 3, Regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl